

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 669 bis e 700 c.p.c.

e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

Per la Sig.ra **FRANCESCA CINI** nata a Firenze il 5/9/1980 (cod. fisc. CNI FNC 80 P45 D 612X) e residente in Prato Via Spadini n. 15 rappresentata e difesa dall'Avv. Sarah Musio del Foro di Prato (MSUSRH69B46H501S fax 0574/583206 sarahmusio@pec.avvocati.prato.it) nel cui studio posto in Prato Viale Montegrappa n. 13 elegge domicilio come da mandato in calce al presente atto con espressa richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo Pec sopra indicato o al numero di fax 0574/583206 ai sensi dell' art. 170 c.p.c. IV c.

CONTRO

IL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del Ministro legale rappresentante p.t. con sede in Roma Viale Trastevere n. 76/A domiciliata ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato Piazza S.Marco n. 63 50135 Venezia

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO in persona del legale rappresentante pro-tempore C.F. 80015150271 con sede in Via Riva del Biasio S.Croce n. 1299 -30155 Venezia

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI VENEZIA in persona del legale rappresentante pro-tempore C.F. 80011290279 Via Muratori n. 5 – 30155 Venezia

E NEI CONFRONTI DI



tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo seconda fase, anno scolastico 2016/2017 scuola secondaria di I grado dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato e Venezia Classe di Concorso A032 Educazione musicale

OGGETTO: illegittimità trasferimento e passaggio per violazione dell'O.M. n. 241/2016 e della L.107/2015 -revoca in via d'urgenza provvedimento di assegnazione su Ambito territoriale provincia di Venezia in luogo Ambito territoriale provincia Prato sulla base punteggio conseguito e ordine di preferenza

*** **

PREMESSO CHE

1. La Prof.ssa Francesca Cini a seguito del Piano Assunzionale previsto dall'art. 1 comma 98 Lett. C della L. 107/2015 veniva assunta in qualità di docente di ruolo a tempo indeterminato per l'insegnamento di Educazione Musicale nella Scuola secondaria di I grado (Classe di concorso A032) a far data dal 1.9.2015 (**doc. 1**);
2. Come previsto dalla normativa in parola, e specificato dal contratto individuale, alla docente veniva quindi assegnata la sede provvisoria di Prato (Istituto Comprensivo Don Milani) per poi attendere la assegnazione della sede definitiva a seguito delle operazioni di mobilità previste per l'a.s. 2016/2017;
3. La odierna ricorrente, provvedeva quindi ad inoltrare nei termini la domanda di mobilità territoriale , così come stabilito dall'ordinanza n. 241 dell'8 Aprile 2016 emessa dal Ministero dell'Istruzione, corredandola con la documentazione ed inoltrandola *on line* sul sito del Ministero (**doc. 2**) ;



4. Oltre alla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione del punteggio, l'art. 3 al comma 8 dell'ordinanza prevedeva che i docenti redigessero le domande sia di trasferimento che di passaggio di ruolo interprovinciale;
5. A seguito della presentazione della suddetta domanda la professoressa Cini conseguiva il **punteggio base 38** che, come indicato nel doc. 3 allegato, sarebbe stato considerato insieme agli altri dati ai fini della valutazione della domanda (doc. 3);
6. La docente, in sede di compilazione della domanda di mobilità, aveva indicato, così come richiesto, un elenco di cento Ambiti territoriali in ordine di preferenza, ambiti che vedevano la Toscana e in particolare Prato e la Provincia (Ambito 0023 e Ambito 0022) tra quelli al vertice della classifica (i primi due posti) ;
7. In data 3 Agosto 2016 veniva inviata dal Ministero una mail alla ricorrente avente ad oggetto “notifica assegnazione nuova sede scolastica” ove si legge: *“L'esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed è conforme alle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali “. ...Le comunichiamo che per l'A.s. 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso VENETO AMBITO 0017 (doc. 4);*
8. La Prof.ssa Cini alla quale erano stati riconosciuti **punti 38** sulla base dei titoli conseguiti, si è vista assegnata dal sistema informatico del Ministero l'Ambito territoriale Veneto 0017 Venezia , ambito che ella aveva collocato all'81° posto nelle preferenze (cfr. doc. 2);



9. La circostanza trovava conferma nell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato il successivo 4 Agosto 2016 sul sito dell'Ufficio Scolastico di Prato (elenco docenti in uscita) e Venezia (elenco docenti assegnati alla provincia) ove la signora Cini figura nell'elenco dei docenti trasferiti nell'ambito territoriale di Venezia (**docc. 5-6-7**);

10. Invece, nell'elenco dei docenti trasferiti nell'ambito territoriale di Prato risultano presenti docenti che con punteggio inferiore hanno invece ottenuto l'Ambito 0022 o l'Ambito 0023, cioè quello di Prato e Provincia;

11. In particolare, come si vede dall'elenco, solo per indicarne alcuni, i seguenti docenti:

LAURINI LEONARDO, nato il 26/07/1970, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità della sottoscritta **e senza alcun diritto di precedenza**, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0023 TOSCANA con **punti 35, cioè un punteggio inferiore di punti 3;**

NUCCIO ANGELA, nata il 13/09/1976, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità della sottoscritta, **e senza alcun diritto di precedenza**, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0023 TOSCANA con **punti 18, cioè un punteggio inferiore di punti 20;**

SACERDOTI RACHELE, nata il 04/04/1979, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità della sottoscritta, **e senza alcun diritto di precedenza**, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito



0023 TOSCANA con **punti 13**, cioè **un punteggio inferiore di punti 25**;

ZUCCARO BARBARA, nata il 30/12/1978, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità della sottoscritta, **e senza alcun diritto di precedenza**, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0023 TOSCANA con **punti 27**, cioè **un punteggio inferiore di punti 11**;

D'AGOSTINO GAETANA, nata il 14/03/1969, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità della sottoscritta, **e senza alcun diritto di precedenza**, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0022 TOSCANA con **punti 22**, cioè **un punteggio inferiore di punti 16**;

PANTERA MARIO, nato il 03/04/1960, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità della sottoscritta, **e senza alcun diritto di precedenza**, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0022 TOSCANA con **punti 17**, cioè **un punteggio inferiore di punti 21**;

TUORO MICHELE, nato il 22/01/1974, nella stessa situazione di immissione in ruolo e fase di mobilità della sottoscritta, **e senza alcun diritto di precedenza**, ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito 0022 TOSCANA con **punti 14**, cioè **un punteggio inferiore di punti 24**;

12. La ricorrente, considerata l'evidenza dell'errore generato dal sistema informatico (c.d algoritmo), confidava inizialmente in un intervento dell'Amministrazione in autotutela e, a tal fine, presentava un formale reclamo chiedendo la rettifica del provvedimento e quindi “ *la*



modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione dell' Ambito 0023 della Regione Toscana nel rispetto dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17, nonché nel rispetto del diritto del punteggio regolarmente acquisito”(doc. 8);

13. L'Amministrazione non dava alcun riscontro al reclamo ed anzi, in via informale suggeriva alla docente di avvalersi della procedura per il tentativo di conciliazione ex art. 135 del CCNL Comparto Scuola;
14. La ricorrente provvedeva quindi a rivolgere formale istanza per il tentativo di conciliazione in data 8 Agosto 2016 **(doc. 9-10)** ;
15. Altri docenti si sono trovati nella medesima situazione della Prof.ssa Cini: nonostante il punteggio più alto sono stati assegnati a sedi più lontane, mentre docenti con punteggio inferiore hanno ottenuto la sede vicina prescelta;
16. A seguito del reclamo di altri due docenti della medesima Classe di Concorso A032 , **Totti Samuela** (punteggio 31)e **Rossini Giorgio** (punteggio 21) , con il quale lamentavano *“la mancata assegnazione di una sede di servizio all'esito dei movimenti interprovinciali e, soprattutto, l'assegnazione degli ambiti richiesti a docenti con punteggio inferiore al proprio “* il Dirigente dell'ATP di Prato *“Esaminato il bollettino dei movimenti interprovinciali ed in particolare il punteggio dei docenti assegnati agli ambiti richiesti dai suddetti docenti “ decretava la rettifica dei movimenti interprovinciali inserendo i suddetti docenti (doc. 11). Quindi la odierna ricorrente il cui reclamo non è stato neanche considerato si troverebbe avanti a sé anche questi due docenti sull'Ambito territoriale di Prato ;*



17. Molti di coloro che avevano presentato istanza per il tentativo di conciliazione non sono neanche stati convocati dall'Amministrazione, infatti, occorreva attendere comunque la convocazione (**doc. 12**);
18. La Prof. Cini invece veniva convocata. La sera tra il 30 ed il 31 Agosto la docente veniva convocata per le ore 15 del 31 Agosto presso la sede dell' Ufficio Scolastico di Prato .(**docc. 13**);
19. In sede di conciliazione l'Amministrazione proponeva l'Ambito territoriale VEN000000005, cioè Vicenza, posto al 72° posto nell'elenco delle preferenze indicato dalla docente ;
20. La ricorrente, considerato che la proposta avanzata non era in alcun modo migliorativa rispetto a quella di Venezia, e che quindi la volontà del Ministero di voler conciliare era solo apparente, era costretta a rifiutare la proposta (**doc. 14**);
21. Il giorno successivo, 1 Settembre 2016, la ricorrente si vedeva costretta a recarsi a Venezia per la presa di servizio presso l'Istituto Comprensivo “D.Manin” di Ca' Savio, come da notifica pervenuta via Pec il 25 Agosto 2016 (**docc. 15-16**).

IN DIRITTO

La Prof.ssa Francesca Cini sebbene titolare di un punteggio pari a 38 sulla base dei titoli maturati e conseguiti, si è vista trasferire in una sede lontana e diversa da quelle indicate nell'ordine di preferenza nella domanda di mobilità territoriale e precisamente nella sede di Venezia, Ambito territoriale 0017 , equivalente all' 81° posto in ordine di preferenza.



Viceversa, docenti con punteggio anche molto inferiore al suo hanno ottenuto la sede prescelta a Prato e Provincia (Ambito territoriale Toscana 0022 e 0023).

Eppure i commi 98, 100 e 101 della L. 107/2016 fanno riferimento allo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo conseguito.

Quest'ultimo, come è noto, ha da sempre costituito il criterio fondamentale in base al quale gestire lo scorrimento delle graduatorie e quindi le preferenze nelle attribuzioni degli incarichi.

Con la elaborazione informatica dei dati acquisiti da parte del MIUR, invece, per alcuni docenti, come nel caso della ricorrente, questo criterio è del tutto stato disatteso, ponendo in evidenza l'esistenza di un problema sul quale l'Amministrazione aveva l'obbligo di intervenire e correggere , salvaguardando i diritti maturati dal docente.

Invece, l'Amministrazione non è intervenuta in alcun modo, inducendo gli interessati a riesumare una procedura per il tentativo di conciliazione nella quale il Ministero non ha presentato alcun tipo di osservazioni e/o giustificazioni a sostegno della proposta conciliativa avanzata.

Quest'ultima, come nel caso della ricorrente, si è rivelata solo una inutile perdita di tempo considerato che nel caso di specie l'Ambito Territoriale Veneto 0005 , Vale a dire Vicenza (al 72° posto in ordine di preferenza), risultava addirittura peggiorativa rispetto alla distanza con Venezia.

Come si vede nel doc. 3 allegato, l'Amministrazione indica nell'elaborazione della domanda presentata : *“Ai fini della valutazione della domanda in oggetto da lei presentata verranno presi in considerazione i seguenti dati”*.



Seguono la Classe di concorso di appartenenza, il punteggio base , anzianità, titoli e le preferenze territoriali.

Come detto in premessa narrativa, la ricorrente è stata costretta a sottoscrivere l'assegnazione di servizio a Venezia, sede che alla luce della L.107 del 2016 resterà quella definitiva per almeno tre anni.

Per poter adempiere al proprio compito ella è costretta ad affrontare immediatamente spese di viaggio e di alloggio con evidente pregiudizio personale ed economico sul quale ci si riserva ogni richiesta del danno nella eventuale fase di merito.

La Prof.ssa Cini non ha quindi altra strada che quella di ricorrere in via d'urgenza al Giudice del Lavoro di Venezia, territorialmente competente perché in via cautelare venga revocata l'assegnazione all'Ambito territoriale Veneto 0017 e disposto il trasferimento sull'Ambito territoriale Toscana 0022 e 0023 così come previsto dalla legge 107/2015 e dall'ordinanza ministeriale n. 241 dell'8 Aprile 2016 del tutto disattesa nel caso di specie.

*** **

Tanto premesso e considerato in fatto ed in diritto, ritenuti sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris e del periculum in mora*, la signora Francesca Cini come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che Codesto Ill.mo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione , Voglia ex art. 669 bis e ss. c.p.c. e art. 700 c.p.c. accogliere , *anche inaudita altera parte*, le seguenti

CONCLUSIONI

In tesi, in accoglimento del presente ricorso, emettere decreto *inaudita altera parte* disponendo la immediata sospensione dell'assegnazione presso la sede



di Venezia con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

In subordine, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e provvedere ordinando la sospensione dell'efficacia della assegnazione e/o il suo annullamento dichiarandone la illegittimità per violazione delle disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari stabilite dalla normativa in materia ed in ultimo dalla L. 107/2016. e dall'O.M. 241 del 2016.

In entrambi i casi, accertato e dichiarato il diritto della ricorrente sulla base del punteggio conseguito e attribuito alla assegnazione nell'Ambito territoriale Toscana 0023, Toscana 0022 e quindi alla sede di Prato e Provincia e non all'Ambito Territoriale Veneto 0017 (Venezia) ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di disporre il trasferimento della ricorrente nella legittima sede così come di ogni altro provvedimento amministrativo necessario e conseguente.

*** **

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore, rivolge altresì istanza ex art. 151 c.p.c .

A tal fine, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che , ai sensi dell'art. 10 comma 5 della l. 107/2016 ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio



RILEVATO CHE

la numerosità dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per la ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami , oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio, il sottoscritto avvocato

RIVOLGE ISTANZA

Affinché la S.V.I. Valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c. , in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA

Autorizzare la notificazione ai docenti controinteressati inseriti nelle graduatorie della Classe di Concorso A032 Educazione musicale per la Scuola Secondaria di I grado e di cui agli elenchi di nuova assegnazione per le province di Venezia e di Prato attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie della Classe di Concorso A032 Educazione musicale per la Scuola Secondaria di I grado negli ambiti territoriali delle province di Venezia e Prato“;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .



*** **

Si offrono in comunicazione i seguenti **documenti in copia**:

- 1) Contratto individuale di assunzione in ruolo ex art.1 comma 98 lett. C L. 107/2015;
- 2) Domanda di mobilità;
- 3) Notifica domanda di mobilità elaborata da parte USP Prato;
- 4) Notifica assegnazione Ambito Veneto 0017 (Venezia) del 3.8.2016;
- 5) Elenco trasferimenti e passaggi personale docenti di ruolo su Prato del 4.8.2016;
- 6) Elenco docenti in uscita da Prato con nuova sede di assegnazione del 4.8.2016;
- 7) Elenco trasferimenti e passaggi personale docenti di ruolo su Venezia del 4.8.2016;
- 8) Reclamo al MIUR, ATP di Prato e ATP di Venezia del 5.8.2016;
- 9) Istanza di tentativo di conciliazione del 7.8.2016;
- 10) Pubblicazione istanza di conciliazione (art. 135 CCNL Scuola sul sito USP di Prato del 22.8.2016;
- 11) Decreto di rettifica movimenti interprovinciali su Classe di Concorso A032 per i docenti TOTTI e ROSSINI;
- 12) Avviso urgente in ordine alle convocazioni per tentativo di conciliazione del 26.8.2016;
- 13) Convocazione prof. Cini per il 31.8.2016 ore 15;
- 14) Verbale di mancata conciliazione del 31.8.2016;
- 15) Assegnazione su sede scolastica "Daniele Manin" di Venezia del 25.8.2016;
- 16) Assunzione di servizio del 1.9.2016.

*** **

Ai sensi dell'art. 9 L. 488/1999 e successive modifiche si dichiara che la presente causa ha un valore indeterminato per il quale **è richiesto un C.U. di € 259,00.**

Con ogni riserva nel merito ed in via istruttoria e con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Prato- Venezia, (data del deposito)

Avv. Sarah Musio

